



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell’esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020”

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 183;

VISTO il decreto ministeriale 10 luglio 2020 recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020”*;

RILEVATA l'opportunità di estendere l'intervento di sostegno al settore dell'esercizio teatrale, con riferimento anche alle sale con un numero di posti tra 100 e 299;

TENUTO CONTO che il numero delle domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 10 luglio 2020 ed in corso di verifiche istruttorie consente di incrementare la misura massima del contributo prevista dall'articolo 2 del medesimo decreto ministeriale, nel rispetto dei limiti di spesa autorizzata e secondo la prevista modalità di ripartizione tra i beneficiari, potenziando l'intervento di sostegno al settore;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020”)

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 10 luglio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo del 20 per cento dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite, nel periodo di riferimento e, comunque, in misura non superiore a 30.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 100 e 299 posti, in misura non superiore a 60.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 300 e 600 posti e in misura non superiore a 100.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza superiore ai 600 posti.”*
- b) al comma 3, alla lettera c), le parole: *“300 posti”* sono sostituite dalle seguenti: *“100 posti”*;
- c) al comma 3 le lettere d) e e) sono sostituite dalle seguenti:
“d) aver versato, nel 2019, contributi previdenziali non inferiori a trecento giornate lavorative per ciascuna sala con capienza compresa tra 100 e 299 posti,



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

non inferiori a mille giornate lavorative per ciascuna sala con capienza compresa tra 300 e 600 posti e non inferiori a milletrecento giornate lavorative per ciascuna sala con capienza superiore ai 600 posti;

e) aver ospitato, nel 2019 rappresentazioni di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza o circo) attestate da distinte di incasso e da reversali SIAE intestate al soggetto richiedente per un numero minimo di trenta per ciascuna sala con capienza compresa tra 100 e 299 posti, di sessanta per ciascuna sala con capienza compresa tra 300 e 600 posti e di ottanta per ciascuna sala con capienza superiore ai 600 posti.”.

2. All’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 10 luglio 2020 le parole: “il 30 settembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il 15 ottobre 2020”.

Art. 2

(Avviso della Direzione generale Spettacolo)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo provvede a integrare secondo quanto disposto dal presente decreto l’avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi, previsto dal decreto ministeriale 10 luglio 2020.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 17 agosto 2020

IL MINISTRO